

Introduzione

Lo studio monografico dal titolo *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro* mira a disquisire sulla prevenzione come “strada maestra” verso i diritti e la loro conservazione: non una prevenzione non meglio precisata ma quella a carattere “primario”, dato che il punto cardine dell’intero studio è la tutela *ex ante* della salute dei lavoratori e dei cittadini, evitando il rischio e riducendolo alla fonte.

Sono protagonisti di questa costruzione – oltre ai lavoratori – anche i cittadini, nella prospettiva di affermare una visione integrata tra ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro; integrazione che, necessariamente, deve avere risvolti anche nella continuità del *quantum* di prevenzione primaria normativamente prospettato, ancora una volta, tra interno ed esterno.

L’analisi si muove sul piano del raccordo interpretativo-sistematico tra gli istituti della materia e i principi fondamentali che interessano la sicurezza e la salute sul lavoro, tra i quali si annovera, invero, proprio quello di prevenzione, nella sua dimensione astratta di fondamento strutturale del complesso normativo. La scelta metodologica è quella di mantenere una relazione costante con il sistema giuridico nel complesso dei suoi valori e delle sue regole di funzionamento¹.

Il chiarimento concettuale diventa, fin da subito, imprescindibile così come l’accostamento iniziale tra prevenzione e precauzione, quali paradigmi di tutela anticipatoria: termini «fungibili» nell’uso linguistico ma che «sembra opportuno tenere distinti» anche e soprattutto «quando si vogliono porre in risalto le differenti logiche di cui gli stessi sono espressione»². La precauzione – nonostante si accrediti come criterio predittivo in costante ascesa³ – resterà qui sullo sfondo, per via del carattere provvisorio e transitorio delle misure su di essa fondate, «in dipendenza dell’eventuale acquisizione di nuove cono-

¹ MENGONI 1976, 33 ss.; VISCOMI 2006, 45.

² CASTRONUOVO 2012, 26.

³ TIRABOSCHI 2020; TULLINI 2020a; ROTA 2015.

scenze o di evidenze scientifiche conclusive che confermino o smentiscano l'originaria ipotesi di rischio»⁴.

La scelta di focalizzare l'attenzione sul paradigma della prevenzione primaria prende le mosse proprio dal dato normativo testuale del d.lgs. 81/2008; viceversa, non si potrebbe attribuire analogo spazio espositivo al paradigma della precauzione che si pone, eventualmente, a completamento dell'edificio della prevenzione, quando si passi dall'incertezza fattuale all'incertezza scientifico-nomologica.

L'organizzazione della prevenzione, nelle sue articolazioni, funge – nel capitolo secondo – da nucleo centrale dell'indagine perché non è possibile varcare idealmente la soglia del confine aziendale per guardare alla preservazione del bene ambiente, senza avere tracciato i capisaldi delle condizioni normative, organizzative e istituzionali della prevenzione al lavoro. La constatazione dell'impossibilità dell'azzeramento dei rischi connessi al lavoro porta a proporre una definizione di prevenzione primaria che si compone della tensione generale alla radicale eliminazione dei rischi e della complementare quota di riduzione dei rischi ineliminabili; essa – come si vedrà nel corso della ricerca – risulta fondata, in altre parole, su un approccio duale che plasma l'intera costruzione prevenzionistica.

Orbene, l'interrogativo che ha animato questa ricerca è stato quello di meglio intendere il rapporto sistemico che esiste tra prevenzione (primaria) – da intendersi come criterio orientativo degli strumenti regolativi – e i beni giuridici lavoro, salute e ambiente.

«Non solo il lavoro non può essere insalubre e non deve danneggiare la salute, ma deve anche tendere a promuovere la salute (e viceversa)»⁵. Le vicende più recenti relative all'epidemia da Covid-19 mostrano la necessità di “potenziare” la prevenzione ma anche che la promozione della salute deve avvenire «nel corso del lavoro e all'esterno del lavoro»⁶.

Il formante legislativo, europeo e di diritto interno, è frequentato come chiave interpretativa prevalente, senza tralasciare l'indispensabile richiamo di quello giurisprudenziale nelle sue principali linee di sviluppo: la memoria corre ai numerosi casi risolti e irrisolti in cui il luogo di lavoro è stato teatro di tragici eventi contraddistinti da un diffuso e perdurante inquinamento ambientale, accompagnato da malattie e morti. Da Eternit a Ilva, con una tra-

⁴ CASTRONUOVO 2012, 27.

⁵ RIVERSO 2020.

⁶ *Ibidem*, l'Autore continua enfatizzando il fatto che «il lavoro deve farsi promotore della salute e della dignità della persona; e tanto non potrebbe avvenire se si ammettesse in via di principio che la salute possa essere compromessa per lavorare».

sversalità d'incidenza, dagli stabilimenti produttivi alle aree abitative limitrofe e con danni notevoli alla salute umana, alla vita, all'ambiente⁷. Il luogo di lavoro rappresenta lo spazio estensivo iniziale della prevenzione, in cui si convogliano le istanze di protezione della salute dei lavoratori e, via via allontanandosi da quell'epicentro, della popolazione circostante, fino ad arrivare alla salubrità dell'ambiente esterno.

Il diritto alla salute si presenta come filo conduttore dell'intero percorso di approfondimento; se, da un lato, l'accostamento al lavoro appartiene ai canoni dell'inevitabile, perché o il lavoro è salubre e sicuro o non è⁸, dall'altro lato salute e ambiente condividono la classificazione di valori "primari".

È tale qualificazione, anche alla luce della pronuncia 85/2013 della Corte costituzionale nel caso Ilva (Cap. III, sez. I, § 2.1) ad offrire, una volta di più, spunti di lettura congiunta tra i due beni giuridici, in una visione di ecologia integrale: ambientale e sociale. È vero che «non è più possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola parte del problema», ma «è fondamentale trovare soluzioni integrali» per affrontare congiuntamente la complessa e inscindibile crisi «socio-ambientale»⁹.

È evidente che il tema dell'ambiente può interessare principalmente le attività lavorative che fanno uso di sostanze pericolose, ma non solo; «lo stato di benessere e di salute di una persona è, in buona misura, determinato dal luogo fisico in cui vive»¹⁰ in una compenetrazione tra ambiente naturale e artificiale, come due lati della stessa medaglia, in cui cura e prevenzione manifestano importanti significati, anche avendo effetti sulla dimensione globale dell'ambiente.

L'attività preventiva «implica la capacità di operare una disconnessione spaziale e temporale tra cause ed effetti», attraverso una ridefinizione del sistema, riconfigurandolo sulla base dell'azione a monte¹¹. A ben vedere, i principi su cui si fondano sicurezza sul lavoro e ambientale sono sostanzialmente «analoghi e convergenti» seppur abbiano rappresentato «due mondi scarsamente comunicanti»¹².

Promuovere una visione di prevenzione primaria in senso ampio – sistemica e integrata delle questioni ambientali – significa incorporare nell'agire

⁷ ZIRULIA 2015.

⁸ PASCUCCI 2013; LAFORGIA 2019.

⁹ FRANCESCO 2015, n. 139.

¹⁰ BAGLIONI, PIARDI 1997, 391.

¹¹ MANZINI 1997, 414.

¹² PASCUCCI 2013a, 686.

organizzativo imprenditoriale l'attenzione all'utilità sociale, oltreché alla salute delle persone che lavorano.

Ci si interrogherà, dunque, su quali siano le tecniche regolative che meglio consentano di conseguire questo obiettivo, avvertendo fin da subito il lettore che l'inversione della prospettiva da tutela *ex post* a *ex ante* porterà a parlare di responsabilità e di profili sanzionatori soltanto marginalmente, in quanto il risalto deve restare sul modello di tutela prima che si verifichi il danno; non si può, in ogni caso, ignorare che la valutazione dell'illecito *ex post* dipende da come si è fatta prevenzione a monte.

Dedicare attenzione alla prevenzione come paradigma della riflessione giurislavoristica significa invertire il piano abituale degli studi oltre gli itinerari già consolidati, per puntare i riflettori sulla funzione del diritto di "organizzare" la complessità, con un intreccio tra regole pubblicistiche e normazione privata. Occorre esercitarsi in una visione integrata e interdisciplinare idonea a orientare l'impresa e l'agire organizzativo.

Nella riflessione *de jure condendo* del terzo capitolo vengono proposte alcune suggestioni sulle traiettorie d'integrazione tra prevenzione interna ed esterna, anche ipotizzando un aggiornamento della disciplina che sia in grado di esplicitare in modo netto la porosità degli spazi. La strada da percorrere è quella della tutela combinata di salute e ambiente ma anche del dialogo interdisciplinare.

Con la presente ricerca si tenterà, dunque, forse in maniera inconsueta nel panorama degli studi della materia, di esaminare il *quantum* e il *quomodo* della prevenzione al lavoro, nella sua caratterizzazione interna ed esterna, nonché negli intrecci tra l'una e l'altra. Si tratta di un tema che non può più essere lasciato alla frammentarietà dell'analisi, molto spesso originata dalla casistica giurisprudenziale. Il rapporto duplice tra ambiente interno ed esterno rappresenta, ad avviso di chi scrive, una frontiera di ricerca da meglio esplorare per i cultori del diritto del lavoro e, in particolare, della sicurezza sul lavoro, anche intessendo un dialogo aperto con la disciplina penalistica, pur restando diversi gli angoli di osservazione.

Il versante degli studi sull'ecologia, sempre più d'attualità, deve pertanto fare i conti con le parole d'ordine della sostenibilità¹³, ma anche, in maniera non scontata, della prevenzione integrata, che, come si avrà modo di argomentare, consta di un doppio apporto: della regolamentazione eteronoma fondata sul d.lgs. 81/2008 e di quella autonoma dei modelli di organizzazione e gestione. In attesa che la prima diventi protagonista di quello che è stato

¹³ TOMASSETTI 2018; AMATO MANGIAMELI 2018.

definito un “indifferibile” intervento legislativo che rivisiti – fermo l’impianto complessivo – il d.lgs. 81/2008¹⁴, pare importante rivolgere attenzione al contributo di gestione della prevenzione proprio dell’impresa, anche nell’ottica della responsabilità sociale, attraverso i modelli organizzativi.

Se l’obiettivo finale è quello della prevenzione integrata di salute e ambiente, è auspicabile che gli strumenti a ciò deputati si combinino in ottica plurale e interdisciplinare: il principio di prevenzione costituisce, allora, il lasciapassare verso il futuro del lavoro come diritto sociale realmente riconosciuto e protetto, come bene collettivo della società.

¹⁴PASCUCCI 2019c, 57.

Capitolo Primo

*Prevenzione e beni giuridici fondamentali,
un chiarimento concettuale*

SOMMARIO: 1. Le nozioni di prevenzione e precauzione. – 1.1. L'ambito di operatività della prevenzione. – 2. Il fondamento negli studi medici e della teoria dell'organizzazione. – 3. La tutela di beni giuridici fondamentali: il modello prevenzionistico. – 3.1. Salute e benessere: declinazioni, potenzialità e contrasti. – 4. La valenza prevenzionale (e non solo) dell'art. 2087 c.c. – 4.1. L'impulso del diritto euro-unitario. – 4.2. La prima attuazione col d.lgs. 626/1994. – 5. La prevenzione nel rapporto tra ambiente di lavoro e ambiente esterno.

1. Le nozioni di prevenzione e precauzione

Nell'ambito del diritto della sicurezza sul lavoro il concetto di prevenzione trova espressione all'art. 2 lett. n del d.lgs. 81/2008 di "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che lo enuncia definendolo come «il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno». Si esprime più o meno negli stessi termini la direttiva quadro 89/391/Cee che, all'art. 3, definisce come prevenzione «il complesso delle disposizioni o misure previste in tutte le fasi dell'attività dell'impresa per evitare o diminuire i rischi professionali».

A partire da questo dettato regolativo è costruita una vera e propria «organizzazione della prevenzione» in cui quest'ultima risulta essere «protagonista assoluto» della disciplina e degli istituti ad essa teleologicamente ispirati¹.

¹DEL PUNTA 2011a, 18.

In fase preliminare, per meglio identificare e inquadrare i contenuti e le finalità del principio di prevenzione, pare importante metterlo in rapporto con un diverso, seppur affine, paradigma di approccio al rischio, ossia il principio di precauzione, anch'esso di ascendenza euro-unitaria².

Tra prevenzione e precauzione pare rinvenibile una comune radice *ex ante*, tale per cui la prima risulta orientata alla eliminazione o riduzione dei rischi noti, dagli effetti «prevenibili in quanto prevedibili» mentre la seconda avrebbe ad oggetto rischi ignoti che «allo stato delle conoscenze» scientifico-nomologiche, non si possono ragionevolmente escludere³.

Il diritto europeo, all'art. 191 TFUE (collocato in apertura del titolo XX, rubricato Ambiente), pone come obiettivo la garanzia di un elevato livello di protezione dell'ambiente fondato sui principi «della precauzione e dell'azione preventiva» nonché della «correzione» in via prioritaria «alla fonte» dei danni provocati all'ambiente. Il campo di applicazione di tale norma è, come noto, esteso dal diritto ambientale alla legislazione europea sugli alimenti, alla politica dei consumatori, alla salute umana, animale e vegetale; a dimostrazione di una autentica *vis expansiva*, come principio generale a tutela di beni giuridici primari⁴.

In materia ambientale, parlare di precauzione significa riferirsi a un criterio prudenziale collegato al metodo di valutazione dell'impatto sullo stesso, finalizzato ad «anticipare la soglia di rilevanza dei fenomeni connessi con l'ambiente» attraverso la rappresentazione anticipata e l'allontanamento degli eventi potenzialmente dannosi⁵. Se si considera, d'altra parte, l'incidenza del principio di precauzione sulla legislazione punitiva, esso si configura come «fattore di estensione dell'ambito della rilevanza penale, in maniera più o meno diretta a seconda dei settori di disciplina osservati»⁶.

² Si parla di precauzione come «criterio di gestione del rischio di danni gravi a beni fondamentali quali l'ambiente e la salute, in condizioni di seria incertezza scientifica sull'*an* e sul *quomodo* del danno sospettato»: LONGO, DISTEFANO 2019, 3.

³ Si veda per un chiarimento concettuale a tal proposito CASTRONUOVO 2011, 3. L'Autore rappresenta simbolicamente prevenzione e precauzione attraverso il richiamo mitologico rispettivamente a Prometeo e Cassandra.

⁴ Il riferimento è ai diversi settori nei quali si articola la tutela dei beni della salute e della sicurezza, si pensi al diritto alimentare, dei consumatori, ecc.

⁵ GRASSI 2012, 89.

⁶ CASTRONUOVO 2011, 20. La sfera penale rappresenta una diversa chiave di lettura deputata alla «tutela dei più importanti fra gli interessi in gioco nello svolgimento dell'attività lavorativa ossia vita, integrità fisica e salute» e le sorti della prevenzione sono, in tal caso, affidate alla norma punitiva, «il settore più importante del diritto penale del lavoro»: v. PULITANO 1992, 2. Si rinvia, *inter alia*, a CASTRONUOVO 2012.

Detto principio può essere invocato, come risulta dai chiarimenti della Commissione europea⁷, quando un fenomeno, un prodotto o un processo abbia effetti potenzialmente pericolosi individuati tramite una valutazione scientifica seppur incerta ma, di base, il più completa possibile. Impone, nondimeno, «di adottare tutte le misure necessarie per azzerare o contenere la minaccia in questione»⁸ e attiene alla decisione sui livelli di rischio tollerabili e, in definitiva, al modello di società che si intende perseguire⁹.

Nella sicurezza sul lavoro, una parte della dottrina ha affermato che, da un lato, l'assenza di certezza scientifica «a fronte di ragionevoli dubbi circa la possibilità che si producano effetti gravi e negativi per la salute del lavoratore, non deve impedire che si adottino da parte del datore di lavoro misure e cautele appropriate in via preventiva», dall'altro che «non si tratta di imporre al datore di assumere iniziative autonome e straordinarie per fare fronte al cosiddetto "ignoto tecnologico" ma di ribadire che il debitore di sicurezza non può esimersi dal misurarsi anche con i rischi potenziali, pur se le conseguenze negative in termini di lesioni del diritto alla salute del lavoratore non sono state ancora accertate in maniera univoca né condivise dalla comunità scientifica della medicina del lavoro»¹⁰.

Dal punto di vista procedurale, valutazione, gestione e comunicazione del rischio accomunano il paradigma della precauzione così come quello della prevenzione: tali fasi procedurali sono chiaramente rintracciabili nel testo normativo a tutela della salute e sicurezza in ottica prevenzionistica, così come si avrà modo di esaminare in seguito.

Pare importante rilevare in fase ricostruttiva che sia la direttiva quadro 89/391/Ce¹¹ sia la sua attuazione nel nostro ordinamento con il d.lgs. 626/1994,

⁷ Com (2000) 1, Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione.

⁸ MASSARO 2011, 1. Con riferimento all'apporto più o meno significativo della scienza e alla utilizzabilità di determinate sostanze, come l'amianto, VISCOMI rileva che «la scienza può dare una valutazione certa di nocività ma non può dare una valutazione parimenti certa di innocuità, potendo quest'ultima risultare soltanto (...) dallo stato dell'arte». Si veda, in proposito, VISCOMI 2006, 48.

⁹ VISCOMI 2006, 49.

¹⁰ MONTUSCHI 2007, 802. L'Autore evidenzia che l'applicabilità della normativa in materia di salute e sicurezza a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio potrebbe aprire «uno spiraglio» all'ingresso nel sistema italiano del principio di precauzione. Nello stesso senso SPEZIALE 2007, 187, disquisendo sui contenuti del testo della legge delega rileva che una formulazione ampia della disposizione potrebbe includere anche un tipo di protezione di matrice precauzionale, salvo comunque ribadire che questa «dovrebbe essere espressamente contemplata nella legge attuativa», 188.

¹¹ Si noti, infatti, che i considerando iniziali e il corpo normativo della direttiva quadro

prima, e il d.lgs. 81/2008, poi, non mutuano alcun riferimento al principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE nel senso della "importazione" letterale del principio.

Nel d.lgs. 81/2008 ci sono alcuni richiami all'attributo «precauzionale», al sostantivo «precauzioni» che, tuttavia, paiono avere carattere aspecifico, nel senso che in gran parte si potrebbero leggere egualmente in termini di prevenzione nel suo massimo grado di espressione.

Per esempio, all'art. 46 del d.lgs. 81/2008, in materia di prevenzione incendi, si parla dell'adozione di decreti con cui siano definiti i criteri atti ad individuare «misure intese a evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi», «misure precauzionali di esercizio», «metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio»; all'art. 117 per i «lavori svolti in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette» vengono individuate alcune «precauzioni» da seguire tra cui «mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori»; sulla stessa linea si collocano le «precauzioni» da adottare «durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni» al fine di garantire che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata (cfr. art. 141 del d.lgs. 81/2008). All'art. 257 del d.lgs. 81/2008, si parla dell'informazione dei lavoratori «prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto», informazione, appunto, riguardante anche «le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione»: si tratta, ad ogni modo, di misure che ben potrebbero essere intese nella logica della prevenzione primaria, plasmata sulla eliminazione del rischio alla fonte e sulla sua riduzione al minimo. La terminologia utilizzata pare rafforzativa dell'attività di prevenzione che è richiesta e conferma il riverberarsi della logica precauzionale¹² in diverse parti del testo normativo: si tratta, tuttavia, di un legame concettuale che lascia intendere la proiezione della precauzione da un punto di vista «interpretativo»¹³ indiretto.

In un solo caso, nell'allegato XLVI, con riferimento agli agenti biologici classificati, viene usato il termine precauzione nella sua autentica accezione, precisando che non esistendo «attualmente alcuna prova di infezione del-

non fanno alcun cenno alla precauzione così come conosciuta dal diritto primario europeo ma utilizzano il termine prevenzione, in modo ricorrente.

¹²Per TULLINI 2020, 343 la logica precauzionale pare essere presente in alcuni casi anche indipendentemente dal richiamo letterale: all'art. 248 che impone di adottare misure protettive se vi è il minimo dubbio della presenza di amianto in un materiale oppure all'art. 274 che richiede di prestare una particolare attenzione nella valutazione dei rischi in strutture sanitarie in cui sia possibile la presenza di agenti biologici.

¹³In tal senso CASTRONUOVO 2011, 16.

l'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca», «a titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione a tale retrovirus», così si legge nelle note dell'allegato in questione.

Qui il termine precauzione è accompagnato dalla precisazione relativa all'incertezza sugli effetti provocati sull'uomo del virus di origine scimmiesca; tale cenno non può passare inosservato soprattutto pensando all'epidemia provocata dal virus Sars-Cov-2 di provenienza dal pipistrello, rispetto al quale l'Autorità governativa ha adottato apposite misure precauzionali proprio alla luce delle ignote conseguenze sull'uomo di tale agente infettivo, del quale si parlerà in seguito.

Secondo alcuni studiosi, la prevenzione – soprattutto quando è intesa come primaria – si basa «inevitabilmente» su un principio di precauzione¹⁴; tra prevenzione e precauzione viene, per altri, imbastita una relazione di carattere quantitativo, tale per cui la precauzione «tende ad ampliare al massimo grado il principio di prevenzione»¹⁵.

La legge quadro n. 36/2001 sulla protezione dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici¹⁶ è, d'altro canto, molto chiara nella identificazione del tipo di intervento anticipatorio richiesto. Questa pone tra i propri obiettivi, oltre ad assicurare la tutela dei lavoratori dagli effetti dell'esposizione a diversi livelli di campi, quello di promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e la attivazione di misure cautelari da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea (come si è detto, ora 191 TFUE). Il richiamo esplicito del diritto primario europeo funge, in questo caso sì, da recepimento del principio nell'assetto di regole sulla esposizione ai campi elettromagnetici.

La ragione per cui si fa ricorso alla precauzione è che tali attività sono caratterizzate sia *ex ante* che *ex post* da un elevato grado di incertezza relativo alla insorgenza di effetti collaterali avversi. Analogo ragionamento si può fare rispetto alla disciplina degli organismi geneticamente modificati (d'ora in poi Ogm); li accomuna il carattere «transitorio, provvisorio e dinamico della

¹⁴ MAGGI, RULLI 2018, 6.

¹⁵ GRASSI 1996, 933.

¹⁶ Si tratta di un cenno testuale di recepimento del principio di precauzione in ambito lavoristico. In materia ambientale, il principio di precauzione è, come noto, richiamato dal d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) ed è ivi rintracciabile un collegamento letterale e interpretativo diretto, data la uniformità tematica col diritto primario europeo. Per un commento sui temi relativi alla esposizione a campi elettromagnetici si veda PERINI 2002, 3; CO-LALUCA 2002, 21.

precauzione e delle misure su di essa fondate in dipendenza dell'eventuale acquisizione di nuove conoscenze e di evidenze scientifiche conclusive che confermino o smentiscano l'originaria ipotesi di rischio»¹⁷.

La definizione di prevenzione di cui al citato art. 2 lett. n del d.lgs. 81/2008 conferma, dunque, che tra principio di precauzione e di prevenzione non sussiste una relazione di completa assimilazione dal punto di vista dei contenuti¹⁸; l'assenza di una esplicitazione letterale rende il principio di precauzione «non suscettibile di tradursi, per difetto di concretezza, nel preciso comando giuridico» che potrebbe altrimenti integrare¹⁹.

Si noti, inoltre, che l'articolo poco sopra richiamato identifica teleologicamente con prevenzione sia le disposizioni regolative che le misure necessarie finalizzate a «evitare o diminuire» i rischi di carattere «professionale». L'inciso «secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica» richiama alla mente il dettato dell'art. 2087 c.c., pietra angolare dell'assetto regolativo in parola²⁰, norma sulla quale si tornerà in questo capitolo, quando si tratterà di passare in rassegna i profili prevenzionistici delle fonti della sicurezza sul lavoro. Tale articolo può essere d'ausilio ai fini interpretativi leggendo strettamente la locuzione citata alle misure necessarie adottate dal datore di lavoro nell'esercizio dell'impresa.

Da ciò emerge che la prevenzione ha una duplice matrice: l'una regolativa, l'altra operativa. Per aversi prevenzione, occorre, invero, che concorrano non solo regole pubbliche di produzione legislativa volte a evitare o diminuire i rischi professionali ma anche misure di stampo privatistico adottate, appunto, nell'esercizio dell'impresa.

L'ultima parte della definizione dell'art. 2 lett. n, tramite la locuzione «nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno», situa e congiunge in modo incontrovertibile l'azione prevenzionistica alla tutela dei beni fondamentali salute e ambiente. Non solo, dunque, viene identificato l'oggetto della garanzia ma si può inferire anche che la prevenzione

¹⁷ In tal senso CASTRONUOVO 2012, 27.

¹⁸ PASCUCCI 2008, 28; per la mancanza di rilevanza pratica della distinzione tra principio di precauzione e di prevenzione si veda CARAVITA 2016, 78: per un uso sempre più simile dei due principi.

¹⁹ La citazione è tratta da Tar Lazio 31 maggio 2004, n. 5118. Il tribunale amministrativo puntualizza, altresì, che il principio di precauzione integra «un criterio orientativo solo generale» qualora manchi una espressa previsione normativa in tal senso. Per ulteriori precisazioni sulla portata del principio in generale e, soprattutto, in materia ambientale si veda Cons. Stato 27 marzo 2017, n. 1392.

²⁰ O anche definito «il vero perno attorno al quale ruota l'intero sistema posto a tutela della salute e sicurezza», v. DELOGU 2017, 2.

non si riferisce ad uno spazio “confinato”: essa va oltre la delimitazione del luogo di lavoro.

Occorre puntualizzare che, quando si parla di ambiente “esterno”, è necessario distinguere tra una dimensione ambientale che ha a che fare con la prestazione lavorativa “senza luogo”, nel caso esemplificativo dei *riders*, e una dimensione dell’ambiente esterno in senso “neutro” che subisce le conseguenze nocive dell’uso di sostanze pericolose. In entrambi i casi, pur nella loro difformità, vale la proiezione della prevenzione che seguirà il lavoratore, in un caso, e riguarderà lavoratori e ambiente nell’altro: nella prima ipotesi l’ambiente esterno è “contenitore” della prestazione lavorativa itinerante mentre, nella seconda, è collettore degli effetti dannosi prodotti dagli stabilimenti industriali. Il riflesso dell’ambiente esterno su quello interno si è, d’altra parte, potuto notare nella fase pandemica che ha accentuato questa relazione inversa e l’influenza di un rischio esogeno sull’organizzazione della prevenzione interna al lavoro²¹.

La prevenzione, in altri termini, non opera in modo circostanziato al luogo di lavoro – seppur muova da lì il suo nucleo espansivo – ma ha una propensione ad estendersi non solo dai lavoratori alla intera popolazione ma anche dall’ambiente di lavoro all’ambiente esterno e viceversa. Non ci sono dubbi che la prevenzione dei rischi per il lavoro «coincida, in ultima analisi, con quella dei rischi per l’ambiente»²²; tale correlazione è ben comprensibile se si pensa al rischio da sostanze cancerogene.

Tra lavoro, tutela della salute e ambiente l’intreccio è inevitabile e il concetto di prevenzione – di cui alla definizione del d.lgs. 81 – ne dà conto chiaramente, collocandosi al crocevia.

Il tema della tutela dell’ambiente di lavoro costituisce, tra l’altro, solo una parte del macro-tema della tutela ambientale seppur, come è stato rilevato, la loro connessione sia stata e, in parte lo sia ancora, «culturalmente» e «normativamente» molto debole²³.

È obiettivo di questa ricerca esplorare e meglio qualificare il portato giuridico della prevenzione sul luogo di lavoro e oltre lo stesso.

Certamente, tra il prima e il dopo l’avvento della direttiva europea 89/391/Cee è possibile individuare un sostanziale mutamento della conce-

²¹ L’applicazione giurisprudenziale dell’art. 2087 c.c. – in contesti lavorativi rientranti nelle zone malariche – aveva, peraltro, posto in luce che le misure di sicurezza devono tenere conto dei «rischi connessi all’esterno dell’ambiente per effetto di fattori che incidono nella località in cui è sito l’ambiente di lavoro», così Cass., Sez. Lav., 29 maggio 1990, n. 5002. Cfr. MARAZZA 2020, 273, 274.

²² DEL PUNTA 2018, XIX.

²³ DEL PUNTA 2018, XVI.

zione di prevenzione che ha finalmente iniziato a prendere delle sembianze che, in precedenza, erano tutt'altro che chiaramente visibili. Non s'ignori, d'altra parte, neppure l'incidenza del mutare dei modi di produzione e di organizzazione del lavoro che senz'altro hanno inciso e incidono sulla costruzione concettuale di prevenzione.

Di per sé la prevenzione può postulare una «propensione verso la radicale eliminazione dei rischi» quanto «la diversa idea secondo cui lo svolgimento di ogni lavoro implica la necessaria assunzione di una dose più o meno elevata di rischio»²⁴ che diventerebbe accettabile; in questa diversa opzione interpretativa è possibile rintracciare il diverso valore originario da attribuire alla persona del lavoratore in rapporto agli altri interessi in conflitto.

Il fulcro della presente ricerca è rintracciabile, dunque, nella tensione alla individuazione del livello più elevato possibile di preservazione *ex ante* della integrità psico-fisica della persona che lavora. La determinazione di ciò che integra prevenzione è strettamente correlata, peraltro, all'analisi delle obbligazioni datoriali e all'approccio, per così dire, "corale" alla garanzia.

Loy scrive che «al principio, sta il principio di fatalità»²⁵ mutuando le parole di Barassi che, agli inizi del '900, dichiarava che «ognuno che conosca un po' il mestiere sa» che il rischio è «inevitabile»²⁶. Certo, egli si riferiva a chi "maneggiasse" il piombo, il mercurio, ecc. ma facendo trasparire una certa inesorabilità che si affiancava alla notorietà dei rischi, senza percorrere la strada esplorativa dell'impedimento degli stessi. Che il rischio configuri la conseguenza permanente e necessaria dell'esercizio dell'impresa non è da mettere in discussione ma è l'approccio regolativo²⁷ che cambia prospettiva laddove non ci si misura più, soltanto, con la riduzione dei rischi ma anche con la loro eliminazione alla fonte.

Occorre, segnatamente, chiedersi se vi sia, nel d.lgs. 81/2008, un modello di prevenzione prevalente e quali siano, in ottica *de jure condendo*, i margini di ulteriore approfondimento della tutela. C'è il piano finalistico e quello degli strumenti, chi scrive cercherà di mantenere tale continuità ben consapevole che «i diritti legali vengono dietro ai modelli organizzativi finalizzati a calare le misure di protezione nella realtà quotidiana del lavoro»²⁸.

²⁴ APARICIO TOVAR 1996, 568.

²⁵ LOY 2007, 51.

²⁶ BARASSI 1901, 574.

²⁷ Per LOY 2007, 59 le leggi c'erano anche in precedenza ma erano «violare» ogni giorno, egli parla di «inapplicazione».

²⁸ DEL PUNTA 2019, 26. Viene definito «*mismatch* tra mezzi e fini».